ASSOLOMBARDA

Accertamento e riscossione

Revisione dell'accertamento

IlDecreto Legislativo n. 13 del 12 febbraio 2024 , ha attuato la riforma dell'accertamento tributario e la disciplina del concordato preventivo biennale.

La prima parte del decreto delegato (articoli da 1 a 5) dà attuazione alle disposizioni previste dall'articolo 17 della Legge delega fiscale, che ha dettato i princìpi e criteri direttivi sulla riforma del procedimento accertativo, sulla applicazione in via generalizzata del principio del contraddittorio e sul riordino delle previsioni normative riferite alle attività di analisi del rischio.

Il Decreto è entrato in vigore il 22 febbraio scorso. Tuttavia, alcune disposizioni legate alla riforma dell'accertamento saranno effettive a partire dagli atti emessi dal 30 aprile 2024..

Si analizzano di seguito le principali novità sulla riforma del procedimento accertativo.

Per l'analisi puntuale di tutte le disposizioni si rinvia alla scheda dedicata.

Avvio del procedimento di adesione	Il Decreto n. 13/2024 prevede una procedura di adesione distinta a seconda che si tratti di atto impositivo soggetto all'obbligo di contraddittorio preventivo o meno. Nello specifico, lo schema di provvedimento che deve essere inviato al contribuente per il contradditorio preventivo deve recare, oltre all'invito a formulare osservazioni, anche l'invito a definire il procedimento in adesione (in luogo delle osservazioni). L'invito a presentare l'istanza di adesione è in ogni caso contenuto nell'avviso di accertamento o di rettifica o nell'atto di recupero non soggetto all'obbligo di contraddittorio preventivo.
Atti per i quali è previsto il contraddittorio preventivo	Nel caso di avviso di accertamento o di rettifica o atto di recupero, per i quali si applica il contraddittorio preventivo previsto dall'articolo 6-bis della Legge n. 212/2000, il contribuente può formulare istanza di accertamento con adesione entro 30 giorni dalla comunicazione dello schema di atto per il contraddittorio.Se all'esito delle osservazioni emergono i presupposti per un accertamento con adesione, le parti possono comunque dare corso, di comune accordo, al relativo procedimento.Qualora il contribuente decida di non formulare la domanda di adesione ricevuto lo schema di provvedimento, potrà ancora farlo nel momento in cui riceve l'avviso di

_____

Vuoi approfondire la tematica della riforma fiscale?

Il Settore Fisco e Diritto d'impresa è a tua disposizione:

telefono: 02 58370267/308
email:fisc@assolombarda.it
Non sei associato e vuoi ricevere le informazioni introdotte dal Decreto Legislativo?

Contattaci >

Accertamento e riscossione

Cooperazione internazionale

Attività di analisi del rischio

In linea con gli standard internazionali, ilDecreto Legislativo n. 13/2024 ha introdotto delle misure volte a potenziare la base informativa a disposizione dell'Amministrazione finanziaria per effettuare attività di analisi del rischio, finalizzate alla prevenzione e al contrasto dell'evasione fiscale, della frode fiscale, dell'abuso del diritto e a stimolare l'adempimento spontaneo dei contribuenti.

L'analisi del rischio in materia fiscale consente di operare interventi idonei a garantire la prevenzione ex ante, oltre che la repressione ex post, con azioni mirate e un uso più efficiente delle risorse dell'Amministrazione, circoscrivendo i controlli nei confronti dei soggetti a più alto rischio fiscale, con un minore impatto anche di oneri amministrativi sui cittadini e imprese.

Cooperazione tra le amministrazioni nazionali ed estere

L'articolo 3 del Decreto introduce nuove forme di cooperazione tra le amministrazioni nazionali ed estere, nonché il riordino di quelle esistenti.

In particolare, le modifiche riguardano:

lo scambio di informazioni su richiesta;
gli strumenti di cooperazione amministrativa avanzata;
la presenza di funzionari di altri Stati membri negli uffici amministrativi e la loro partecipazione alle attività di controllo;
i controlli simultanei e le verifiche congiunte.

Prevenzione e contrasto dei fenomeni evasivi e fraudolenti in ambito IVA

Viene introdotto nell'articolo 35 del DPR n. 633/1972 il comma 7-quater, con il quale si prevede che i soggetti che non sono residenti in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in uno degli Stati aderenti allo Spazio economico europeo e che adempiono all'applicazione dell'IVA mediante la nomina di un rappresentante fiscale, sono tenuti a prestare un'idonea garanzia al fine dell'inclusione nella banca dati VIES. I criteri e le modalità di rilascio della garanzia saranno definiti con un decreto del MEF.

Inoltre, si stabiliscono gli obblighi in capo al rappresentante fiscale che trasmette all'Agenzia delle entrate la dichiarazione di inizio attività (o di variazione dell'attività), con l'opzione per l'inclusione della partita IVA nella banca dati VIES.

Tale soggetto ha l'obbligo di verificare la completezza del corredo documentale e informativo prodotto dal contribuente e la relativa corrispondenza alle notizie in suo possesso.

Sono previsti, infine, specifici requisiti di onorabilità per svolgere l'incarico di rappresentante fiscale.

Accertamento e riscossione

La riforma della riscossione

Il Consiglio dei Ministri lo scorso 11 marzo ha approvato, in esame preliminare, lo schema di decreto legislativo che introduce disposizioni in materia di riordino del sistema nazionale della riscossione.

Il testo si inserisce, nell'ambito della riforma fiscale e interviene in modo organico al fine di assicurare al sistema maggiore efficacia, imparzialità ed efficienza, in un appropriato bilanciamento con i diritti dei contribuenti.

Si analizzano di seguito le principali novità previste dallo schema di provvedimento, in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Rataizzazione ordinaria	Si prevede la progressiva estensione del numero massimo di rate per la rateizzazione ordinaria dei debiti fiscali dalle attuali 72 a 120. In caso di comprovato peggioramento della situazione economica del debitore, il periodo può essere prorogato di una sola volta per un periodo di pari durata.
Pianificazione delle attività	Si prevede per l'Agenzia delle Entrate-Riscossione unapianificazione annualevolta ad assicurare lasalvaguardia dei crediti tributariaffidati dai vari Enti mediante il tempestivo tentativo di notifica della cartella di pagamento e degli atti interruttivi della prescrizione e la conseguente tempestiva gestione delle attività di recupero.
Definizione delle contestazioni	L'agente può definire la contestazione in via agevolata, pagando una somma pari ad 1/8 dell'importo del credito affidato oltre interessi (di 1/3 in caso di mancata definizione agevolata o in assenza di ricorso alla Corte dei conti). La responsabilità amministrativa e contabile dell'agente della riscossione è limitata ai casi di dolo, nonché ai casi di colpa grave nelle ipotesi di decadenza o prescrizione del diritto di credito. Inoltre, si prevede la costituzione di un'apposita Commissione, per individuare possibili soluzioni legislative, per i discarichi dei ruoli affidati all'Agenzia delle Entrate-Riscossione dal 2000 al 2024.